

## Delibera n° 816

Estratto del processo verbale della seduta del  
**26 maggio 2023**

**oggetto:**

L 3/2018. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE CLINICA DI MEDICINALI NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE PROFESSIONI SANITARIE E PER LA DIRIGENZA SANITARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE. RICOSTITUZIONE CEUR.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	assente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 12-bis, comma 9;

#### **Visti**

- il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 aprile 2013, n. 96;
- il decreto del Ministro della salute 27 aprile 2015, recante «Modalità di esercizio delle funzioni in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali trasferite dall'Istituto superiore di sanità all'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2015, n. 131;

**Vista** la Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 *“Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018”*;

**Richiamati**, in particolare, della citata Legge regionale 33/2015:

- l'art. 5, comma 1, il quale prevede che «Per gli enti del Servizio sanitario regionale è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 10, lettera a), del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comitato etico unico regionale.»;
- il successivo comma 2, il quale prevede che «Al comitato etico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati etici). La composizione del comitato è definita con deliberazione della Giunta regionale e la nomina con decreto del direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.»;
- ed altresì il comma 3, il quale prevede che «I comitati etici in essere presso gli enti del Servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 2015 decadono con la nomina del comitato di cui al comma 1.»;

**Vista** la delibera di Giunta regionale n. 73 del 22 gennaio 2016 con la quale, tra l'altro, viene istituito un unico Comitato etico regionale, operante presso l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (ora Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS), cui è attribuito il compito di valutare le sperimentazioni da effettuare sul territorio regionale presso le aziende per l'assistenza sanitaria, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture private temporaneamente accreditate e viene stabilita la sua composizione;

**Vista** la successiva delibera di Giunta regionale n. 1762 del 18 ottobre 2019 con la quale, tra l'altro, viene integrata la composizione del Comitato etico regionale al fine di garantire un maggior equilibrio tra le professionalità presenti all'interno dell'organismo in parola, la partecipazione più significativa della componente relativa al volontariato e conseguentemente la maggior compartecipazione dei cittadini;

**Vista** la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*;

**Richiamati**, in particolare, della citata legge 3/2018:

- l'art. 2, comma 1, riguardante l'istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, «con funzioni di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano demandate ai comitati etici territoriali, come individuati ai sensi del comma 7»;
- l'art. 2, comma 5, il quale prevede che «con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia italiana del farmaco per i profili di propria competenza, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è determinata una tariffa unica, a carico del promotore della sperimentazione, da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica o di modifica sostanziale di una sperimentazione, e sono stabilite le modalità di versamento della stessa» e che «il predetto decreto definisce altresì l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento e a quelle dei comitati etici territoriali»;

- l'art. 2, comma 7, il quale prevede che «(...) con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i comitati etici territoriali fino a un numero massimo di quaranta (...);»;
- l'art. 2, comma 11, a tenore del quale, al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al medesimo articolo, con decreto del Ministro della salute sono apportate modifiche correttive e integrative ai citati decreti del Ministro della salute 8 febbraio 2013 e 27 aprile 2015;

#### **Visti**

- il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante «Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3»;
- il decreto del Ministro della salute 27 maggio 2021, con il quale è stato ricostituito, per la durata di tre anni, il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici (anche «Centro di coordinamento»);
- il decreto del Ministro della salute 1° febbraio 2022, recante «*Individuazione dei comitati etici a valenza nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 marzo 2022, n. 63;

#### **Visti, altresì:**

- il Decreto del Ministro della salute del 26 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023, recante «Individuazione di quaranta comitati etici territoriali»;
- il Decreto del Ministro della salute del 27 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023, recante «Regolamentazione della fase transitoria ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in relazione alle attività di valutazione e alle modalità di interazione tra il Centro di coordinamento, i comitati etici territoriali, i comitati etici a valenza nazionale e l'Agenzia italiana del farmaco»;
- il Decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023, recante «Determinazione della tariffa unica per le sperimentazioni cliniche, del gettone di presenza e del rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, dei comitati etici territoriali e dei comitati etici a valenza nazionale»;
- il Decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023, recante «Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali»;

#### **Considerato che:**

- i comitati etici territoriali sono individuati nell'elenco di cui all'Allegato 1 al D.M. 26 gennaio 2023, più sopra richiamato, e che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia risulta un CET denominato Comitato etico unico regionale (CEUR);
- i comitati etici territoriali di cui al comma 1 del suddetto D.M. sono competenti in via esclusiva per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV per gli aspetti compresi nella parte II dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 2014/536, richiamato in premessa, e, come consentito dall'art. 4 del medesimo regolamento, congiuntamente con l'Autorità competente, per la valutazione degli aspetti relativi al protocollo di studio, compresi nella parte I della relazione di valutazione di cui all'art. 6 del citato regolamento (UE) n. 2014/536. Essi sono, altresì, competenti in via esclusiva per la valutazione di indagini cliniche sui dispositivi medici e di studi osservazionali farmacologici;
- le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a nominare i componenti dei comitati etici territoriali, i quali possono provenire anche da precedenti comitati etici ed altri organismi regionali;
- le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di nomina dei componenti dei comitati etici istituiti nel proprio territorio, garantendone in ogni caso l'indipendenza;

- la composizione dei comitati etici territoriali e locali deve garantire le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti e ad assolvere alle funzioni attribuite. I componenti dei comitati etici devono essere in possesso di una documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici e nelle altre materie di competenza del comitato etico. A tal fine la composizione dei comitati etici deve comprendere:
  - a) tre clinici esperti in materia di sperimentazione clinica, di cui uno esperto nello studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi invasive;
  - b) un medico di medicina generale territoriale;
  - c) un pediatra;
  - d) un biostatistico;
  - e) un farmacologo;
  - f) un farmacista ospedaliero;
  - g) un esperto in materia giuridica;
  - h) un esperto in materia assicurativa;
  - i) un medico legale;
  - j) un esperto di bioetica;
  - k) un rappresentante dell'area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione;
  - l) un rappresentante delle associazioni di pazienti o di cittadini impegnati sui temi della salute;
  - m) un esperto in dispositivi medici;
  - n) un ingegnere clinico o un fisico medico;
  - o) in relazione allo studio di prodotti alimentari sull'uomo, un esperto in nutrizione;
  - p) in relazione agli studi di genetica, un esperto in genetica;
- nei casi di valutazioni inerenti ad aree non coperte dai propri componenti, il comitato etico convoca, per specifiche consulenze, esperti esterni al comitato stesso. Tali esperti sono individuati in appositi elenchi predisposti dalle regioni mediante bando pubblico;

**Ritenuto**, pertanto, in attuazione della richiamata normativa:

- di disporre la ricostituzione del CEUR secondo la seguente composizione:
  - a) tre clinici esperti in materia di sperimentazione clinica, di cui uno esperto nello studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi invasive;
  - b) un medico di medicina generale territoriale;
  - c) un pediatra;
  - d) un biostatistico;
  - e) un farmacologo;
  - f) un farmacista ospedaliero;
  - g) un esperto in materia giuridica;
  - h) un esperto in materia assicurativa;
  - i) un medico legale;
  - j) un esperto di bioetica;
  - k) un rappresentante dell'area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione;

- l) un rappresentante delle associazioni di pazienti o di cittadini impegnati sui temi della salute;
- m) un esperto in dispositivi medici;
- n) un ingegnere clinico o un fisico medico;
- o) in relazione allo studio di prodotti alimentari sull'uomo, un esperto in nutrizione;
- p) in relazione agli studi di genetica, un esperto in genetica;
- di prevedere, nei casi di valutazioni inerenti aree non coperte dai propri componenti, che il CEUR convochi, per specifiche consulenze, esperti esterni, indentificati nelle seguenti figure:
  - Psicologo clinico
  - Esperto in economia sanitaria
  - Esperto in materie informatiche, di intelligenza artificiale e internet of Health
- di prevedere che, in seguito, le figure degli esperti esterni possano essere ampliate sulla base delle necessità che dovessero emergere nello svolgimento dell'attività del comitato, nonché il CEUR possa essere integrato nel numero dei componenti;
- di approvare, ai fini della ricostituzione, l'avviso pubblico per acquisire la disponibilità alla nomina di componente ed esperto esterno del CEUR, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) e relativa modulistica (Allegato A1);
- di disporre che il CEUR si occupi, oltre che delle attività previste in via esclusiva dal D.M. 26 gennaio 2023 sopra richiamato, anche degli usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica e di dispositivi medici privi di marcatura CE per singoli pazienti in casi eccezionali (c.d. usi compassionevoli) e delle attività concernenti ogni altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio di prodotti alimentari sull'uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati etici;
- di confermare le segreterie amministrative e tecnico-scientifiche già presenti in applicazione delle DGR n. 1148/2013 e n. 73/2016, al fine di garantire un riferimento qualificato per i promotori che intendono svolgere studi clinici presso gli enti del SSR e per promuovere la ricerca spontanea;
- di confermare i Nuclei etici per la pratica clinica istituiti con DGR n. 73/2016 presso gli enti del SSR al fine di assicurare un adeguato esame delle problematiche etiche connesse alle attività cliniche ed assistenziali proprie di ciascun ente;
- di disporre che l'ARCS provveda alla formazione della Lista di candidati idonei (in base alle manifestazioni di interesse pervenute in relazione alle diverse professionalità previste per la composizione del comitato, compresi gli esperti esterni) e al suo eventuale aggiornamento ogni 3 mesi, inviandola alla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità per l'individuazione e/o l'aggiornamento dei componenti del CEUR e degli esperti esterni con decreto del Direttore centrale;
- di disporre che il CEUR, limitatamente alle richieste di valutazione urgenti non procrastinabili di uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica (Decreto 07.09.2017), pervenute oltre il termine di cui all'art. 3 del D.M. 26.01.2023 recante "*Individuazione di quaranta comitati etici territoriali*" e fino alla ricostituzione e insediamento dei nuovi componenti, prosegua l'attività, ferma la decadenza dei suoi componenti all'insediamento dei nuovi componenti;

**DATO ATTO** che giusta D.M. 30 gennaio 2023 *ut supra* richiamato è previsto, all'articolo 7 comma 1, che la Regione provveda alla definizione delle tariffe a carico del promotore, per l'assolvimento dei compiti demandati al CEUR, differenti dalle sperimentazioni cliniche e dagli studi di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 2014/536;

**RITENUTO** conseguentemente di prevedere le seguenti tariffe, allineate a quanto già in essere presso il CEUR e gli altri Comitati regionali:

- o euro 6.000 per la valutazione e l'espressione del parere unico;

- o euro 4.000 per la valutazione di uno studio clinico;
- o euro 1.500 per l'approvazione di un emendamento sostanziale agli studi clinici;

riservando la possibilità di definire importi diversi a seguito di accordi interregionali;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**la Giunta regionale**, all'unanimità

## D E L I B E R A

1. di stabilire che il Comitato Etico Territoriale (CET) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR), con sede presso l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), è competente in qualità di comitato etico territoriale, in via esclusiva per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV, delle indagini cliniche sui dispositivi medici e degli studi osservazionali farmacologici, in aderenza al decreto 26 gennaio 2023 richiamato in premessa, degli usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica e di dispositivi medici privi di marcatura CE per singoli pazienti in casi eccezionali (c.d. usi compassionevoli) e delle attività concernenti ogni altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio di prodotti alimentari sull'uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati etici;
2. di disporre la ricostituzione del CEUR in conformità alle previsioni della normativa nazionale richiamata in parte motiva e di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento:
  - Allegato A *"Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'individuazione dei componenti e degli esperti esterni del Comitato Etico Territoriale (CET) per la sperimentazione clinica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR)";*
  - Allegato A1 *"Facsimile schema di domanda per manifestazione d'interesse per l'individuazione dei componenti e degli esperti esterni del Comitato Etico Territoriale (CET) per la sperimentazione clinica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR)";*
3. di stabilire che, limitatamente alle richieste di valutazione urgenti non procrastinabili di uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica (Decreto 07.09.2017) pervenute oltre il termine di cui all'art. 3 del D.M. 26.01.2023 recante *"Individuazione di quaranta comitati etici territoriali"* e fino all'insediamento dei nuovi componenti, gli attuali componenti del CEUR possono proseguire l'attività, ferma la decadenza degli stessi all'insediamento dei nuovi componenti;
4. di incaricare il Direttore centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, *pro tempore*:
  - dell'indizione, tramite pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione e dell'ARCS, dell' *"Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'individuazione dei componenti e degli esperti esterni del Comitato Etico Territoriale (CET) per la sperimentazione clinica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR)"* (Allegato A) e del *"Facsimile schema di domanda per manifestazione d'interesse per l'individuazione dei componenti e degli esperti esterni del Comitato Etico Territoriale (CET) per la sperimentazione clinica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, denominato Comitato etico unico regionale (CEUR)"* (Allegato A1);
  - dell'adozione del decreto d'individuazione dei componenti del CEUR, integrato dagli esperti esterni;
  - ad apportare eventuali modifiche, non sostanziali, dei modelli di cui agli Allegati A e A1 che si rendessero necessarie, nonché dell'avvio di nuove procedure di selezione per la nomina dei componenti del CEUR, qualora venissero esaurite le candidature, in occasione dei rinnovi del comitato e in aderenza alle eventuali ulteriori indicazioni o disposizioni normative nazionali in materia;

- di trasmettere per via telematica al Ministero della salute e all'AIFA la composizione del nuovo CEUR e ogni successivo aggiornamento, come previsto dall'art. 8, comma 1 del D.M. 30.01.2023 recante "Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali";
5. di incaricare l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS):
    - della pubblicazione sul sito internet aziendale dell'Avviso e domanda siccome previsto ad 4) del presente dispositivo;
    - dell'acquisizione delle proposte di candidatura per la nomina dei componenti e degli esperti esterni del CEUR e di verificare la completezza documentale delle candidature presentate secondo quanto previsto dal presente provvedimento e relativo Avviso;
    - di formare e inviare le Liste di candidati divise per profili ed esperti alla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità in prima applicazione alla data del 7 giugno 2023 e, successivamente, con cadenza trimestrale laddove dovessero pervenire ulteriori proposte di candidatura;
    - delle attività previste per l'Ufficio di Segreteria tecnico-scientifica, come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 30.01.2023 recante "Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali" e del controllo del fondo e del bilancio del CEUR di cui all'art. 7 comma 3 del medesimo D.M., assicurandone la presenza di risorse umane, tecniche e amministrative qualificate e proporzionate alla complessità e numerosità di studi gestiti;
  6. di prevedere i seguenti importi, a carico del promotore, per l'assolvimento dei compiti demandati al CEUR, differenti dalle sperimentazioni cliniche e dagli studi di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 2014/536:
    - a. euro 6.000 per la valutazione e l'espressione del parere unico;
    - b. euro 4.000 per la valutazione di uno studio clinico;
    - c. euro 1.500 per l'approvazione di un emendamento sostanziale agli studi clinici,riservando la possibilità di definire importi diversi a seguito di accordi interregionali;
  7. di precisare che, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del D.M. 30 gennaio 2023 recante "Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali" e dell'art. 4 del D.M. 30.01.2023 recante "*Determinazione della tariffa unica per le sperimentazioni cliniche, del gettone di presenza e del rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, dei comitati etici territoriali e dei comitati etici a valenza nazionale*", gli oneri per la copertura delle spese connesse ai compensi stabiliti per i componenti del CEUR, nonché gli oneri relativi all'ufficio di segreteria, sono coperti dalle tariffe che i promotori delle sperimentazioni profit sono tenuti a versare per le attività in questione, che costituiscono il relativo tetto di spesa;
  8. di confermare, presso gli enti del SSR, le segreterie amministrative e tecnico-scientifiche già presenti in applicazione delle DGR n. 1148/2013 e n. 73/2016, al fine di garantire un riferimento qualificato per i promotori che intendono svolgere studi clinici presso gli enti del SSR e per promuovere la ricerca spontanea, con il compito in particolare di:
    - a. verificare la correttezza e completezza della documentazione da sottoporre al comitato;
    - b. garantire le attività istruttorie, quali la valutazione da parte della Direzione aziendale dell'opportunità, della fattibilità e dell'impatto dello studio proposto nell'ambito della propria organizzazione;
    - c. supportare la Direzione aziendale nella stipula dei contratti economici relativi alle sperimentazioni cliniche;
    - d. garantire il monitoraggio degli studi;
  9. di confermare, presso gli enti del SSR, i Nuclei etici per la pratica clinica istituiti con DGR n. 73/2016 al fine di assicurare funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività cliniche ed

assistenziali proprie di ciascun ente, richiamate dall'art. 1 comma 3 del D.M. 30 gennaio 2023 recante "Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali", allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona;

10. di recepire, per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, le disposizioni del D.M. 30.01.2023 *"Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali"*;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE